

344/2025  
SENT. n.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.  
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul giudizio iscritto al n. **77604** del registro di Segreteria, introdotto  
con ricorso depositato in data 13.02.2020 dal Sig. **XX**

(omissis), nato a omissis (omissis) il  
omissis, residente ed elettivamente domiciliato in omissis  
(omissis), omissis n. omissis, (omissis),  
in proprio.

**contro**

- **INPS (ex INPDAP)** - in persona del legale rappresentante p.t., sede  
territoriale di Roma Montesacro, con sede in Roma, via C. Spegazzini  
n. 6, (filiale.metropoplitana.romamontescaro@postecert.inps.gov.it);

- **INPS (ex INPDAP)** - in persona del legale rappresentante p.t., sede  
territoriale di Roma Flaminio, con sede in Roma, via G. Romano n. 46  
(filiale.metropolitana.romanordovestflaminio@postacert.inps.gov.it)

**VISTO** l'atto introduttivo del giudizio;

**VISTO** il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

In caso di  
diffusione,  
omettere le  
generalità e gli  
altri dati  
identificativi  
dell'interessato,  
ai sensi dell'art.  
52, c. 3 D.Lgs.

196/03

**VISTI** gli altri atti e documenti di causa;

**UDITO** nella pubblica udienza dell'11 luglio 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS; nessuno è presente per il ricorrente.

Considerato in

### **FATTO**

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex docente di scuola statale collocato a riposo anche con il versamento di contributi volontari, chiede l'accertamento del proprio diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° settembre 2018 e alla conseguente rideterminazione degli importi della "retribuzione pensionabile alla cessazione", della "retribuzione media" e del "montante contributivo" indicati nella determina prot. INPS.7014.06/05/2019.0134780 del 06.05.2019.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A questo fine fa presente:

- che, in data 25.11.2017, ritenendo di aver maturato 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2018 e non avendo raggiunto l'età massima per il collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d. l. n. 201/2011, chiedeva di essere collocato in pensione anticipata dal 1° settembre 2018;
- nella domanda veniva, altresì, dichiarata l'intenzione di non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui venisse accertata il mancato raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo anticipato;
- l'INPS, con grande ritardo, evadeva le istanze di contribuzione

volontaria e di riscatto e solo in data 06.05.2019, emanava la suddetta determina di conferimento retroattivo della pensione con decorrenza 01.10.2018;

- il ricorrente, rilevando errori materiali nel suddetto provvedimento, sia in ordine alla corretta decorrenza del trattamento pensionistico (1° settembre 2018 anziché 1° ottobre 2018), sia in ordine alla sua determinazione con riferimento alla retribuzione pensionabile alla cessazione e alla contabilizzazione dei periodi di contribuzione volontaria, agiva in via amministrativa contro il suddetto provvedimento, senza ottenere alcun riscontro da parte dell'Istituto previdenziale;

- in risposta alle richieste di rettifica dell'interessato in ordine alla corretta decorrenza del trattamento pensionistico, l'Istituto previdenziale, con nota del 21.11.2019, rispondeva che l'assenza di periodi contributivi avrebbe dovuto essere contestata all'ufficio competente alla definizione del computo gestione conto individuale; per quanto concerneva la decorrenza della pensione, la stessa non rientrava nella normativa del personale scolastico, in quanto il ricorrente risultava cessato dal 31.12.2015, senza diritto a pensione;

- con nota del 16.01.2020, il ricorrente rappresentava all'INPS che, alla data del 31.12.2015, non era cessato dal servizio, non essendosi mai dimesso e non essendo mai stato destituito dal servizio; nella nota precisava, altresì, che la richiesta di pensione anticipata era subordinata al riconoscimento del diritto a pensione e che, fino al conferimento della pensione, rimaneva dipendente del Ministero

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'Istruzione in aspettativa non retribuita, continuando a versare la contribuzione volontaria come dipendente scolastico, con regolari istanze di contribuzione volontaria, per i *“periodi di interruzione del rapporto di lavoro”*;

- non ricevendo alcun riscontro da parte dell'INPS, il ricorrente presentava ricorso davanti a questo Giudico unico.

Nel ricorso viene contestata la decorrenza del trattamento pensionistico e viene evidenziato che il raggiungimento del requisito contributivo è certificato dallo stesso Istituto previdenziale che accredita i contributi per 42 anni, 11 mesi e 11 giorni al 31.09.2018.

Il ricorrente rappresenta, altresì, aver fatto richiesta di pensionamento anticipato subordinatamente al riconoscimento del diritto a pensione e che, fino al tardivo riconoscimento del trattamento pensionistico, è rimasto in aspettativa non retribuita, con il versamento del contributo volontario relativo al mese di settembre 2018 e, successivamente, anche di quello relativo al trimestre ottobre – dicembre 2018, e poi sino al 07.03.2019, contribuito il cui versamento risulterebbe sempre autorizzato dall'ente previdenziale.

Il ricorrente contesta, inoltre, che, per il calcolo del trattamento pensionistico, sono stati attribuiti ai valori della *“Retribuzione Pensionabile alla Cessazione”*, della *“Retribuzione Media”* e del *“Montante Contributivo”*, importi inferiori a quelli dovuti e, comunque, non compatibili con le retribuzioni e i contributi registrati nel conto contributivo dell'INPS rilasciato in data 18.06.2019.

Con nota depositata in data 11.02.2022, si è costituito in giudizio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'INPS rappresentando che l'interessato risulta cessato dal MIUR in data 31.08.2019 e che l'Ufficio competente (Filiale Roma Flaminio) ha riconosciuto il diritto a pensione a seguito della domanda di pensione e dei versamenti di contribuzione volontaria: il ricorrente non era stato ancora collocato a riposo dalla sua Amministrazione, sebbene ne avesse il diritto, in qualità di insegnante a decorrere dal 01.09.2018; l'Ufficio competente ha provveduto alla liquidazione della pensione in base ai contributi volontari versati trimestralmente dall'interessato. Inoltre, nella memoria, l'Istituto previdenziale rappresenta che l'interessato è stato collocato effettivamente a riposo solo l'anno successivo in data 31.08.2019 (come risulta anche dal provvedimento del TFS nel quale viene riportata la data di cessazione al 31.08.2019), e che anche sulla posizione assicurativa, implementata successivamente alla liquidazione della pensione è riportato come ultimo giorno di lavoro la data del 31.08.2019; di conseguenza, l'Istituto, in base ai dati formali e alle delibere del MIUR avrebbe dovuto addirittura riliquidare la pensione con decorrenza 01.09.2019 e non, come richiesto dal ricorrente, il 01.09.2018.

In merito al calcolo per la determinazione del trattamento pensionistico, controparte ritiene sia stato effettuato correttamente, *“prendendo come ultimo miglio l'imponibile al versamento della contribuzione volontaria, contribuzione che è di fatto considerata l'ultima retribuzione percepita”*.

Con nota depositata il 14.02.2022, il ricorrente ha contestato *in toto* le argomentazioni di controparte rappresentando che:

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- il MIUR non avrebbe potuto collocarlo a riposo alla scadenza richiesta in quanto, alla suddetta data, l'INPS non aveva ancora provveduto a definire le domande di riscatto e contribuzione volontarie, utili per maturare il diritto alla pensione;
- l'ultimo contributo è stato autorizzato dall'INPS il 07.03.2019, sei mesi oltre la data del dovuto collocamento a riposo;
- in merito alla corretta determinazione del trattamento pensionistico, l'Istituto previdenziale considererebbe arbitrariamente la contribuzione volontaria come ultimo stipendio, mentre, invece, andrebbe presa a riferimento la posizione stipendiale posseduta alla cessazione dal servizio in quanto, pur in aspettativa senza stipendio, il ricorrente aveva comunque mantenuto lo *status* di insegnante di ruolo alle dipendenze del MIUR; contesta, inoltre, le modalità di calcolo della pensione.

Con ordinanza n. 53/2022 del 28.02.2022 emessa da questa Sezione in diversa composizione monocratica, rilevate le incertezze emergenti dai documenti depositati in relazione alla data di collocamento a riposo del ricorrente e, quindi, alla data di decorrenza del trattamento pensionistico (1° settembre 2018; 1° ottobre 2018; 1° settembre 2019), oltre che sul periodo di aspettativa senza assegni, e sulle modalità di calcolo della pensione (con riferimento alle voci contenute nel quadro II relativo al trattamento diretto di cui all'impugnato provvedimento), disponeva l'acquisizione di una sintetica relazione, da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti (ricorrente, MIUR e INPS) dalla quale si potesse desumere lo svolgimento dei fatti e gli emolumenti spettanti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

al ricorrente; il medesimo provvedimento fissava la discussione del presente giudizio all'udienza dell'8.11.2022.

In data 14.03.2022, il ricorrente depositava la relazione richiesta dove ribadiva le proprie ragioni specificando che, nel caso in cui, per inadempienza altrui, la pensione avesse dovuto decorrere da una data posteriore al 01.09.2018, gli sarebbe spettato un risarcimento per la mancata pensione dal 01.09.2018 alla decorrenza del pensionamento, periodo nel quale il non ha svolto alcun tipo di attività lavorativa.

Nella relazione di parte veniva, altresì, precisato che i dipendenti della scuola pubblica, anche in periodi di aspettativa in carriera, sono collocati a riposo in relazione alla posizione stipendiale posseduta alla cessazione del servizio: infatti, i periodi trascorsi in aspettativa senza assegni, non sono utili ai fini della progressione in carriera e i docenti, alla fine dell'aspettativa, rientrano nella stessa posizione giuridico-economica occupata in precedenza, ribadendo che la posizione stipendiale posseduta alla cessazione del servizio era quella di docente di scuola superiore, classe 28 - 34 anni;

In data 11.05.2022, il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma, depositava la relazione richiesta dalla quale risultava che il ricorrente era cessato dal servizio in data 01.09.2019. Dalla medesima relazione emergeva, altresì, che in data 04.11.2015, l'Ufficio competente aveva predisposto il decreto di computo riscatto ai fini pensionistici per il quale il ricorrente aveva provveduto al pagamento in data 02.12.2015, e che tutta la documentazione era stata trasmessa all'Ufficio competente dell'INPS

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(Sede di Roma Flaminio), e che il ricorrente aveva già presentato domanda di pensionamento il 05.01.2017, con decorrenza dal 01.09.2017; il MIUR, allora competente al riconoscimento del diritto a pensione per le cessazioni relative all'anno scolastico 2016/2017, con nota del 15.03.20217, comunicava il mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici e, conformemente alla volontà manifestata in sede di domanda di cessazione, la permanenza in servizio.

Dalla medesima relazione risultava, inoltre, che:

- il mancato raggiungimento dei requisiti è stato determinato anche dalle numerose assenze, registrate nella carriera del docente in argomento, aventi differenti causali giustificative e differenti effetti sulla retribuzione e sulla compatibilità a fini pensionistici;
- le suddette assenze, per le quali non dovevano essere corrisposte le retribuzioni e per le quali non può essere considerata la computabilità in pensione, avrebbero potuto essere oggetto di domanda di riscatto ai fini pensionistici da presentarsi all'Istituto previdenziale di cui, agli atti, non vi è traccia;
- che il ricorrente aveva poi presentato domanda di pensionamento per l'anno scolastico successivo con decorrenza dal 01.09.2018, quando la competenza alla verifica dei requisiti pensionistici era passata all'INPS.

Con successiva nota del 05.07.2022, il ricorrente prendeva atto che l'INPS non aveva ancora provveduto al deposito della relazione richiesta con ordinanza istruttoria e che la relazione del MIUR confermava la pretesa attorea.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La discussione del giudizio, originariamente fissata per l'udienza dell'8.11.2022, veniva rinviata all'udienza del 19.01.2023, udienza successivamente rinviata a nuovo ruolo a seguito del trasferimento ad altro ufficio del precedente magistrato assegnatario del ricorso.

Con ordinanza n. 68/2024 del 03.05.2024, emessa da questo Giudice unico, preso atto dell'inadempimento istruttorio dell'Istituto previdenziale, veniva disposta l'acquisizione da parte dell'INPS - Filiale Metropolitana ROMA FLAMINIO, di un prospetto completo ed aggiornato della posizione assicurativa e contributiva del ricorrente nonché di una dettagliata relazione - corredata dalla relativa documentazione amministrativa e contabile a supporto - utile a chiarire le incongruenze sulla decorrenza del trattamento pensionistico del ricorrente e che esplicitasse la corretta decorrenza del trattamento pensionistico, in base all'effettivo maturare del diritto ad essere collocato in pensione, motivando sulle ragioni per le quali era stata stabilita una decorrenza diversa dal 01.09..2018.

Nel medesimo provvedimento veniva, altresì, specificato di illustrare le modalità con le quali era stato determinato il trattamento pensionistico del ricorrente di cui all'impugnata determina del 06.05.2019, con il deposito di ogni altra documentazione amministrativa e contabile utile a chiarire la posizione del ricorrente in merito alla pretesa della rideterminazione del trattamento pensionistico.

Nella medesima ordinanza veniva nominato il Direttore della Direzione Regionale dell'INPS per il Lazio, come Commissario ad acta

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

in caso di non ottemperanza all'adempimento istruttorio.

A seguito dell'udienza del 18.12.2024, rilevato l'inadempimento della controparte, con ordinanza n. 3/2025 del 21.01.2025, è stato disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con incarico affidato alla Dott.ssa Rossella Moroni, consulente del lavoro iscritta all'Ordine dei consulenti del Lavoro di Roma, sui seguenti aspetti:

*"-) esatta decorrenza del trattamento pensionistico sulla base dei requisiti maturati da parte ricorrente, come da domanda di collocamento a riposo del 25.11.2017;*

*-) esatta determinazione del trattamento pensionistico rispetto alla determinazione dello stesso contenuta nel provvedimento prot. n. RMF103201900507 del 06.05.2019 in considerazione delle contestazioni sollevate da parte ricorrente in ordine alla "Retribuzione Pensionabile alla Cessazione", alla "Retribuzione Media" e al "Montante Contributivo", che risulterebbero di importi inferiori a quelli dovuti e, comunque, non compatibili con le retribuzioni e i contributi registrati dallo stesso Istituto previdenziale, in considerazione anche della contribuzione volontaria versata dal ricorrente".*

In data 16.06.2025, il Consulente tecnico incaricato ha depositato, nei termini, il proprio elaborato peritale, con la relativa istanza di liquidazione.

All'udienza odierna, il difensore della controparte si è riportato agli scritti difensivi precisando che, per l'Istituto previdenziale, non sarebbe comunque possibile procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico in assenza dell'intervento del MIUR in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

quanto l'elaborazione del calcolo viene effettuata in virtù di un conteggio automatico basato su dati che devono necessariamente essere forniti dal Ministero; chiede pertanto, venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

## **DIRITTO**

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente, ex docente di scuola statale collocato a riposo anche con versamento di contributi volontari, alla decorrenza del proprio trattamento pensionistico dal 1° settembre 2018 e alla conseguente rideterminazione degli importi della "retribuzione pensionabile alla cessazione", della "retribuzione media" e del "montante contributivo" indicati nella determina prot. INPS.7014.06/05/2019.0134780 del 06.05.2019, contestata in questa sede, che risulterebbero di importi inferiori a quelli dovuti e, comunque, non compatibili con la retribuzione e i contributi registrati dallo stesso Istituto previdenziale, in considerazione anche della contribuzione volontaria versata dal ricorrente.

2. In merito al primo quesito, relativo alla decorrenza del trattamento pensionistico e alla determinazione della data di accesso alla pensione, il CTU ha richiamato la normativa di riferimento applicabile alla fattispecie *de qua*, richiamata anche dalla circolare annuale del MIUR che, per il caso di specie, è quella "*Pensionamenti 2018: - CIRCOLARE MIUR 23.11.2017, prot. n. 50436*", dalla quale risulta che il ricorrente ha diritto all'emolumento pensionistico con decorrenza 1° settembre 2018

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

avendone maturato i requisiti, sulla base della normativa di riferimento, ed avendo rispettato le scadenze indicate nella suddetta circolare.

3. Con riferimento al quesito relativo alla valorizzazione dell'importo di pensione spettante al ricorrente, il CTU ha riconosciuto che, dall'esame degli estratti contributivi del ricorrente, emergono delle discordanze tra gli importi che l'Inps ha valorizzato in termini di Retribuzione pensionabile alla data della cessazione e quanto effettivamente risultante nell'estratto conto contributivo presente nel fascicolo.

In particolare, in merito al valore di € 27.279,99, utilizzato quale retribuzione alla data di cessazione, dalla relazione del CTU risulta che il Consulente tecnico di controparte ha sostenuto che l'analisi del dato inserito nell'ultimo miglio per la pensione sarebbe corretto in quanto calcolato in automatico dal programma, sulla base dell'ultimo miglio della prosecuzione volontaria considerando la retribuzione fissa e continuativa per 12 mensilità e la retribuzione base al 18%.

Il CTU ha, quindi, provveduto, in maniera autonoma, al calcolo della pensione spettante al ricorrente in ragione della sua carriera lavorativa alla data della cessazione del servizio e sulla base della documentazione contabile presente nel fascicolo, *“utilizzando i valori retributivi e di anzianità rappresentati nell'estratto contributivo, avendo il ricorrente goduto di lunghi periodi di congedo e quindi di prosecuzione volontaria del versamento contributivo e non avendo prestato attività lavorativa”*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dal calcolo effettuato dal CTU risultano i seguenti valori:

- Retribuzione pensionabile alla data di cessazione    € 31.179,14
- Montante contributivo    € 71.342,95

Questi valori hanno portato alla seguente determinazione del trattamento pensionistico:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Prima quota di pensione   | € 14.934,80       |
| Seconda quota di pensione | € 10.569,72       |
| Terza quota di pensione   | <u>€ 3.643,27</u> |
| Pensione                  | € 29.147,79       |

Nella relazione viene precisato che *“la normativa utile alla determinazione del valore denominato Retribuzione pensionabile alla data di cessazione e che si è presa a base per la valorizzazione, stabilisce che la retribuzione pensionabile è quel valore che traduce in pensione, nel sistema retributivo, gli ultimi anni di stipendio percepito dal lavoratore. È dunque indispensabile per determinare le quote di pensione (A e B) dei lavoratori che vantano contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995 e che dunque hanno ancora, anche se in piccola parte, una quota dell'assegno determinata con il sistema reddituale.*

*La retribuzione pensionabile dipende strettamente dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1992 quando è entrato in vigore il D. lgs. n. 503/1992 che ha mutato il periodo di riferimento su cui calcolarla. Per quanto riguarda la **Quota A** di pensione, quella che determina il calcolo della pensione sino al 31.12.1992, la retribuzione pensionabile annua si determina prendendo a riferimento la base delle retribuzioni degli ultimi 5 anni del lavoratore (10 anni per i lavoratori autonomi; ultimo stipendio per i lavoratori*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del pubblico impiego). Per la **Quota B** di pensione bisogna invece distinguere. L'art. 3, comma 5 del D. Lgs. n. 503/1992 ha riformato la valorizzazione delle anzianità contributive maturate successivamente al 1° gennaio 1993 a seconda se il lavoratore vanta più o meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 con l'obiettivo di estendere il periodo temporale di riferimento".

**4.** In merito alle osservazioni della controparte, trasmesse con nota del 22.04.2025, emerge innanzitutto che l'Istituto previdenziale ha riconosciuto, a favore del ricorrente, un credito pari a € 2.677,35, corrispondente ai contributi volontari versati dall'interessato nei trimestri successivi alla data del pensionamento (non avendo ricevuto alcun riscontro alla sua domanda di pensione).

**4.1.** Per quanto concerne, invece, la valutazione contabile dei dati utilizzati come "ultimo miglio di pensione", controparte ha precisato che "l'analisi del dato inserito nell'ultimo miglio per la pensione, il programma dell'INPS lo ricava in automatico dall'ultimo miglio della prosecuzione volontaria. Trattandosi di pensione CTPS, le voci utilizzate per l'UM sono la retribuzione fissa e continuativa per 12 mensilità e la retribuzione base al 18%, € 19.817,91 + il 18% di € 3.567,11 = € 20.459,99. Questo importo è pari 9 dodicesimi e deve essere rapportato all'intero anno. Quindi  $20.459,99/9 \times 12 = € 27.279,98$  (che è esattamente la retribuzione pensionabile alla cessazione). La tredicesima è invece esclusa dal calcolo pensionistico (relativamente all'UM), perché è corrisposta con la tredicesima di pensione. In estratto conto appare una retribuzione differente dal momento che si tratta della retribuzione media annua basata su tutte le voci proprie

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

della prestazione "contribuzione volontaria" (che comprende anche gli accessori e la tredicesima), voci differenti rispetto a quelle usate per il calcolo pensionistico. Come evidenziato dal consulente tecnico di parte, per poter procedere ad una riliquidazione della pensione con decorrenza 09/2018 è necessario che venga rettificato anche il decreto di cessazione, che ad oggi porta la data 31/08/2019 e che venga inserito dal MIUR il dato Ultimo Miglio relativo alla retribuzione alla cessazione, perché senza tale dato il sistema di calcolo continuerà a recuperare il dato dagli importi relativi ai versamenti volontari".

**4.2.** Il CTU, pertanto, conclude rilevando "una difformità rettificabile da parte del Ministero competente attraverso una rimodulazione dei dati forniti all'Inps, condizione novativa nel Giudizio e che non spetta alla scrivente giudicare ed accertare nella presente relazione che è stata predisposta sui dati presenti negli attuali archivi pensionistici. Alla luce delle osservazioni di parte fornite dall'Inps la scrivente conferma l'elaborato precedentemente fornito non essendoci dati certi utili a che lo stesso debba essere revisionato".

**5.** Alla luce delle suddette argomentazioni, questo Giudice ritiene che il parere tecnico-contabile reso non presenti lacune, sia correttamente e congruamente motivato, esamini tutta la documentazione versata in atti e tenga conto anche della effettiva contribuzione volontaria effettuata dal ricorrente oltre che delle osservazioni rassegnate dal consulente di parte. Non ci sono ragioni, quindi, per discostarsi dalla relazione tecnica acquisita agli atti.

**6.** Va riconosciuto, pertanto, il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico con decorrenza 1° settembre 2018 con la conseguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

rideterminazione dello stesso nei termini illustrati nella relazione peritale e con i valori ivi indicati relativi alla “retribuzione pensionabile alla cessazione”, alla “retribuzione media” e al “montante contributivo”.

7. Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, la rivalutazione monetaria, calcolata a norma dell'art. 167, c.

3, c.g.c., come integrato dall'art. 21 delle relative norme di attuazione

8. In merito alla richiesta, avanzata dalla controparte, di integrazione del contraddittorio nei confronti del MIUR affinché provveda alla rettifica del decreto di cessazione dal servizio per consentire l'aggiornamento del c.d. ultimo miglio relativo alla retribuzione alla cessazione, questa non può essere accolta in quanto il MIUR, a differenza dell'Istituto previdenziale, non è in possesso di tutte le informazioni, anche con riferimento alla contribuzione volontaria effettuata dal ricorrente: è l'INPS che deve provvedere d'imperio, in base ad un provvedimento emesso da questa autorità giudiziaria, allo stesso modo in cui deve procedere l'Istituto previdenziale responsabile, innanzitutto, del ritardo – un anno e sei mesi - con il quale ha provveduto a pronunciarsi (il 06.05.2019) sulla domanda di pensionamento del ricorrente (del 25.11.2017) ed essendo l'unico ente in possesso di tutti i dati relativi alla contribuzione volontaria effettuata dall'interessato (vedi estratto contributivo allegato al ricorso).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. Le spese seguono la soccombenza nel senso che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in quanto il ricorrente ha proposto ricorso personalmente; mentre, per le spese relative alla liquidazione della consulenza tecnica d'ufficio, sono poste esclusivamente a carico dell'INPS e verranno liquidate con separato decreto.

### PQM

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- dichiara il diritto del sig. X X al trattamento pensionistico con decorrenza 1° settembre 2018 e alla rideterminazione dello stesso nella misura e nei termini di cui in motivazione;
- condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale a corrispondere al Sig. XX gli arretrati maturati sul trattamento pensionistico, oltre accessori nei termini di cui in motivazione;
- pone ad esclusivo carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.07.2025  
per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO



ALESSANDRO VINICOLA  
CORTE DEI CONTI  
22.07.2025 14:23:09  
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

I D gen

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03